

DOTTRINE E PROBLEMI SOCIALI

MASSEI R., *La bonifica umana e la casa nelle zone montane*, un vol. di pagg. 110. Fabriano, Arti Grafiche « Gentile », 1940.

Il problema dello spopolamento delle zone montane è stato affrontato, e non da poco tempo.

Osserva l'Ecc. Marescalchi che « la montagna è quella che più si spopola per il fortissimo dislivello fra il tenore medio di vita delle alte vallate e quello medio che si conduce nei centri e nelle sezioni più in basso. Lo spopolamento della montagna è pericolo nazionale » e già nel 1928 Arnaldo Mussolini poneva di fianco al problema dello spopolamento l'altro più importante, cioè quello della tutela delle popolazioni alpine. Nel discorso di Asiago dell'8 settembre 1928 il compianto scrittore diceva: « ...tutti si accorgono... che vi è una popolazione aggrappata alla montagna come le ostriche allo scoglio e che questa popolazione va difesa, protetta e aiutata ».

Ora le variazioni notevoli di densità demografica, è opinione comune degli storici, sono intervenute a più riprese in rapporto a fattori e a cause politiche, religiose, psicologiche ed economiche. Il secolo XIX è caratterizzato da una rarefazione demografica generale dei territori montani dell'Europa centro-meridionale. Nei Pirenei per esempio è segnalata fin dal 1841, mentre nelle Alpi Bavaresi il fenomeno è quasi assente, e si può quindi dire che il fenomeno si è verificato ovunque ma con ritardo o con minor intensità secondo le zone.

Problema complesso, quindi, codesto. E a nostro avviso difficile pure a risolversi sia pure limitatamente alla nostra patria, metà del cui suolo è esclusivamente montagna.

Uno dei motivi pei quali il montanaro s'inurba può essere fissato nelle condizioni non igieniche o addirittura deleterie della casa delle zone montane.

Ed è appunto alla situazione odierna delle case (meglio tuguri si direbbe) di montagna che l'A. dell'opera che esaminamo porta il suo contributo di esperienza vissuta.

Egli è un parroco e come tale a contatto con le anime ma pure coi corpi dei suoi parrocchiani e ne risente, più di ogni altro, quello che è il tragico dilemma che l'uomo d'oggi si pone valutando la vita misera delle altezze con quella più comoda del bassopiano.

Riportando la statistica sull'abitabilità delle case rurali l'A. rileva come se la statistica su 3.390.336 case ne assegnò 142.298 alla demolizione e 475.122 alle grandi riparazioni, la situazione delle case di montagna è di gran lunga più grave.

Ma per operare questa bonifica umana non basta la casa e l'A. fa considerazioni di alto valore perchè le genti alpine siano veramente aiutate in modo ch'esse, secondo le parole di Mussolini alla seconda assemblea quinquennale del Regime, « possano vivere e durare nei secoli, come base sicura e immutabile della razza ».

M. TURLA

G. MAZZONI, *Il principio corporativo nell'ordinamento giuridico italiano*, un vol. di pagg. 217, Padova, Cedam, 1940.

Il volume di MAZZONI si accoglie con curiosità, perchè del principio corporativo assai si sente discorrere, ma non molto nella sua compiutezza, si è riusciti finora a comprendere. Principio nuovo, fecondissimo di applicazioni, lievito del nostro ordinamento giuridico che si trasforma, base della formula Stato corporativo, ma che cosa è poi esso, in sostanza, ed è esso un principio, o vi è invece, nel corporativismo, una serie di principi?

Se nello spirito di questa curiosità si vuol rendere conto della nuova opera di M. bisogna dire che il lettore rimane non poco deluso. Naturalmente la serietà dell'opera è fuori discussione: anche questa ultima pubblicazione rimane all'alto livello della produzione scientifica dell'A.; e sarebbe del tutto superfluo ripetere in proposito i soliti aggettivi; il mio giudizio si riferisce solamente a quanto di certo e di soddisfacentemente comprensivo può trarsi da questa lettura intorno al principio corporativo. La proporzione stessa con cui la materia del volume è disposta ne dà ragione. E in verità il centro di gravità del libro non sta tanto nella precisazione del prin-

cipio corporativo, quanto nelle applicazioni che dalla comparsa di tale principio nel nostro ordinamento giuridico si sono da esso volute trarre concretamente tracce, mediante il rinnovamento di istituti giuridici in senso corporativo, o l'instaurazione di istituti completamente nuovi, ispirati di zecca al corporativismo. Onde, per circa una metà la trattazione del M. si svolge all'illustrazione del principio corporativo nel diritto corporativo, dando una succosa esposizione dell'ordinamento corporativo, ma non tanto in funzione del principio corporativo quanto per se stessa.

Il principio corporativo viene definito principio generale del diritto corporativo (e perchè no fondamento? e quanti altri principî oltre quello corporativo, essenzialissimo, agiscono in questa nuova branca della giurisprudenza?) e questo forma il programma della prima parte del libro; ma troppo smilza è l'indagine intorno al principio stesso. Il M. ne riconosce il contenuto etico, norma di condotta all'azione economica del singolo, allude a VINCENZO CUOCO e a FEDERICO PERSICO, come anticipatori di una organizzazione corporativa dello Stato, e considerandolo giuridicamente la presente come un principio complesso: principio di *organizzazione* delle categorie economiche in organi ed enti, principio di *azione* di questi organi ed enti in ordine alla protezione degli interessi collettivi economici delle categorie medesime e al raggiungimento dei fini pubblici di tutela della produzione, fatti propri dallo Stato; ma poi aggiunge che il principio corporativo si può considerare anche come principio di *collaborazione* tra le categorie interessate, di *subordinazione* degli interessi collettivi agli interessi pubblici, e, finalmente di *responsabilità* verso la Nazione. Un principio ultra complesso, un principio di principî allora? L'A. non approfondisce il punto, e una risposta naturalmente non si ha. E di fronte a ciò, che formava l'interesse maggiore del libro, anche la seguente illustrazione della rappresentanza corporativa, che l'A. adagia sulla costruzione della rappresentanza istituzionale di CARLO ESPOSITO, e l'indagine intorno alla funzione corporativa si leggono con minore interesse.

La seconda parte del libro è pure assai promettente. Essa si intitola al principio corporativo come principio di trasformazione dell'ordinamento giuridico italiano, ed è in verità ciò che più si attende da chi, avendo chiarito che cosa sia il principio corporativo, ne voglia far conoscere la forza di espansione. Ma ecco che, con una certa sorpresa, si apprende che il principio corporativo, è ancor più complesso di quanto nelle sue affrettate notazioni l'A. ci aveva nella prima parte presentato, non solo, ma diverso è addirittura il suo contenuto, a seconda che lo si consideri nell'area pubblicistica o in quella privatistica.

Nella prima esso si pone come il *principio di partecipazione* delle categorie interessate alle funzioni statali, e in questa veste esso è presentato nel diritto amministrativo e nel diritto costituzionale; di qui la distinzione tra principio corporativo e principio *burocratico*, come sistema di organizzazione degli uffici pubblici — distinzione però non esauriente giacchè vi sono, nel nostro ordinamento, uffici i cui titolari sono funzionari onorari, non burocrati dunque, come i capi delle amministrazioni provinciali e comunali, ma che, tuttavia non hanno origine corporativa —; e lo sfruttamento del principio corporativo ai fini della rappresentanza politica nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Nella seconda poi, se anche il principio corporativo non riesce ad esprimersi in una formula precisa, molto gravi sarebbero per l'A. le conseguenze che la sua espressione ha portato in questo campo. Egli ritiene infatti che il produttore in genere e l'imprenditore in specie si pongono, in forza del principio corporativo, come gestori di un'attività pubblica, perchè gli interessi economici produttivi sarebbero oggi fini pubblici, e in guisa tale che egli non esita a costruire la figura del privato imprenditore, oggi, come *esercizio privato di servizi e funzioni pubbliche*. Solo così si spiegherebbero le varie forme di limiti, di controlli imposti all'imprenditore e la sua responsabilità (ma è poi responsabilità giuridica?) di fronte allo Stato. A mio avviso però questa tesi, e sono convinto di non essere il solo, non pare affatto seguibile e penso che con queste nuove induzioni il M. non abbia certo contribuito alla precisazione di quella figura giuridica dell'esercizio privato di servizi e funzioni pubbliche, che gli amministrativisti hanno il torto di avere trascurato da un pezzo.

Non dovunque si determina un contatto o un collegamento tra l'attività dei singoli e una finalità pubblicistica è necessario e meno che meno conveniente ricorrere a tale figura, perchè vi possono essere delle conseguenze, come quelle, ad es., cui si accennava delle responsabilità, che vanno considerate.

Vi possono essere posizioni giuridiche che determinano una collaborazione tra pri-

vato e Stato, se si vuole, ma non tale che il privato debba poi venire inquadrato in una specie di amministrazione indiretta dello Stato, che implichi esercizio di attività e potestà riservate allo Stato e ai suoi enti ausiliari. L'A. ha, secondo me, troppo poco considerato la figura delle *limitazioni di diritto pubblico all'attività privata*, seguendo la quale la situazione giuridica del privato imprenditore gli sarebbe riuscita più aderente alla realtà del nostro diritto positivo. Il vero è che proprio qui, o meglio anche qui, la troppo esile precisazione del principio corporativo (o forse dei principi del corporativismo) manifesta la sua deficienza, ed è sempre per questo che pure la restante parte della trattazione del M., dedicata alle particolari applicazioni del principio corporativo nel diritto commerciale, nel diritto agrario e nel diritto del lavoro, poco si solleva dal piano descrittivo.

Ho esposto la mia impressione, da lettore pretenzioso, non lo nego, intorno al volume di M., ma non devo tacere a chi mi legge che, dal punto di vista da cui l'ho guardato, esso non molto rende, se pure esso contiene molte altre cose, soprattutto per quanto si riferisce al diritto corporativo. Le sezioni I e II del Capo III in specie, dicono o ribadiscono tesi interessanti riguardo alle rappresentanze corporative, alla classificazione degli atti corporativi e dell'attività corporativa in genere, al valore dello *status* professionale rispetto allo *status* di produttore ecc. e per esse, in particolare, il pregio dell'opera va riconosciuto senza ambagi.

A. AMORTH

G. MAZZONI - M. SAMBO, *Codice delle leggi corporative*, un vol. di pagg. XXVI-879. Dott. A. Giuffrè, Milano, 1940.

È il terzo volume della Biblioteca Legislativa diretta da GUIDO ZANOBINI edita nella completa, bella veste tipografica del GIUFFRÈ, che segue i due fortunati codici delle Leggi amministrative e delle Leggi finanziarie.

La bontà di un codice siffatto può misurarsi soprattutto dalla sua utilità, cioè dalla saggia scelta del materiale legislativo e dalla completezza e facilità del suo indice analitico. Quest'ultimo sembra essere condotto sullo stesso schema dei due precedenti codici e appunto per ciò dà già affidamento per una sicura ricerca anche ad un minuzioso indagatore di procedimenti legislativi. Ma ogni codice ha anche una sua struttura, che riguarda il modo come la materia vi è stata ripartita, e di cui tocca lode non tanto alla diligenza e alla pazienza dei due compilatori, quanto al loro spirito ordinativo. In questo, alla Carta del Lavoro che, giustamente, sta a capo della raccolta, il materiale legislativo è inserito in tre parti dedicate rispettivamente alla organizzazione corporativa, alle giurisdizioni corporative e all'organizzazione corporativa coloniale. E, naturalmente, è la prima parte che assorbe per più di un terzo il volume. Ogni parte è poi divisa in libri e questi ultimi in titoli.

È facile il pronostico che al codice arriderà buona fortuna.

A. AMORTH